Sentenza n. 220/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2024, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37405** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX** nato a XXX (XXX), il XXX, (Cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso, dall'avv. Anissa TOUJAR, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecce, al viale G. Rossini, n. 5

contro:

-il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*;

e

-l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITE nella pubblica udienza del 17 settembre 2024 l'Avv. Anissa Toujar per il ricorrente e l'avv. Fabiola Leone, in sostituzione dell'avv. De Leonardis, in rappresentanza dell'INPS; il Ministero della Difesa non comparso.

FATTO E DIRITTO

1.- Con il ricorso all'esame, il ricorrente, XXX, ex Capo di 1^ Classe della Marina Militare Italiana, in servizio dal 23 novembre 1987 al 23 gennaio 2017, dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare, espone:

- di aver presentato domanda di pensione privilegiata per l'infermità *"Sindrome femore rotulea bilaterale in PZ con condrosi femoro tibile mediale bilaterale"*, già riconosciuta dipendente da causa di servizio;

- di aver inoltrato all'amministrazione di appartenenza e all'INPS una diffida nel mese di maggio 2023, intimando il riconoscimento del suindicato trattamento di privilegio;

- di aver contestato, inoltre, l'omesso calcolo dell'indennità di Aeronavigazione/paracadutismo nel calcolo della pensione liquidata;

Pertanto, non avendo ricevuto riscontro alle suindicate istanze, il XXX agisce, in questa sede, per l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione della pensione privilegiata spettante con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, per il riconoscimento del suo diritto a percepire la maggiorazione (indennità di aeronavigazione e volo) di cui all'art. 5, comma 2 del DPR n. 394/95 e all'art. 4, comma 3 del DPR n. 360/96 per un massimo complessivo di 20 anni *"…da calcolarsi dalla data del conseguimento del brevetto da paracadutista sino alla data di riforma dal servizio…"*.

2.- In data 11 dicembre 2023, il Ministero della Difesa ha depositato la memoria di costituzione chiedendo di essere estromesso dal presente giudizio in quanto carente della relativa legittimazione passiva.

3.- In data 29 gennaio 2024, si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto di entrambe le domande e, in subordine che sia dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento all'istanza relativa al trattamento privilegiato, essendo questo stato riconosciuto con determinazione n. BR012023959216.

4.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all'udienza del 5 marzo 2024, il ricorrente, dopo aver dichiarato di rinunciare alla domanda diretta a conseguire la pensione privilegiata, essendo stata già riconosciuta dall'Istituto previdenziale - per quanto in data successiva alla presentazione del ricorso giurisdizionale - ha insistito per l'accoglimento della seconda domanda.

Nel corso della discussione orale, l'INPS ha chiesto un breve rinvio al fine di verificare per quali ragioni non fossero state applicate al ricorrente le richieste maggiorazioni.

5.- All'odierna pubblica udienza, l'avv. Touijar, per il ricorrente, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, anche con riferimento al mancato calcolo dell'indennità di aeronavigazione spettante al suo assistito, in considerazione di quanto comunicato dall'INPS con nota del 6 giugno 2024 (acquisita al fascicolo processuale in pari data), ed ha chiesto la condanna alle spese; parimenti, l'avv. Leone per l'INPS si è associata alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo per la compensazione delle spese.

Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

6.- Ritiene il giudicante che non vi siano motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, *medio tempore*, soluzione in sede amministrativa.

Tuttavia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017), le spese del giudizio, quali liquidate in dispositivo, devono accollarsi all'Istituto resistente e al Ministero della Difesa, considerato che il riconoscimento provvedimentale del diritto, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, è pacificamente avvenuta, come emerge dalla documentazione depositata dall'INPS, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS e il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite che si liquidano equitativamente in € 300,00 ciascuno oltre oneri e accessori di legge.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 17 settembre 2024.

IL GIUDICE

(Rossana De Corato)

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

(Rossana De Corato)

Firmato digitalmente

Depositata il 15 novembre 2024

Il Funzionario

Dott. Francesco Gisotti

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Dott. Francesco Gisotti

Firmato digitalmente